



# **COMUNE DI SAN VITO**

## **PROVINCIA SUD SARDEGNA**

### **REGOLAMENTO**

### **PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO**

### **E PER L'USO DELLO STEMMA COMUNALE**

Approvato con deliberazione del C.C. n. 18

in data 29/04/2025



---

# REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO E PER L'USO DELLO STEMMA COMUNALE

---







## Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Con la presente Regolamento vengono determinati i criteri e le modalità di concessione del Patrocinio nonché dell'utilizzo dello Stemma del Comune di San Vito.

## Art. 2. Definizione di patrocinio

1. Il patrocinio rappresenta una forma importante di riconoscimento e apprezzamento mediante il quale l'Amministrazione Comunale esprime la sua simbolica adesione ad una iniziativa ritenuta meritevole.
2. La concessione del Patrocinio autorizza ad utilizzare nel piano di comunicazione e divulgazione, lo **Stemma del Comune**, unitamente alla dizione "**Con il patrocinio del Comune di San Vito**". È vietato l'uso dello stemma del Comune senza che sia stato concesso il patrocinio.
3. La concessione del patrocinio non implica alcun impegno finanziario a carico del bilancio comunale e rappresenta una manifestazione di sostegno autonoma rispetto ad altre eventuali forme di intervento comunale e **non crea il presupposto per la concessione di contributi**, la fornitura di servizi o materiali e la collaborazione nella realizzazione delle iniziative per le quali dovrà presentarsi richiesta separata.
4. La Giunta potrà valutare, di volta in volta, se apportare il proprio contributo organizzativo e/o economico.
5. L'Ente è sollevato da qualsiasi responsabilità inerente all'organizzazione della manifestazione oggetto del Patrocinio.
6. Il Patrocinio può essere concesso per **iniziative ritenute di particolare significato** o di **rilievo istituzionale per il comune** e **non aventi scopo di lucro**.
7. Fanno eccezione iniziative richieste da soggetti che esercitano attività anche con scopo di lucro, che rientrano nei fini dell'amministrazione comunale, promuovendone l'immagine e il prestigio, quando sia prevista una finalità di beneficenza e solidarietà in linea con quanto indicato al successivo art. 8.

## Art. 3. Utilizzo dello stemma comunale

1. Il soggetto patrocinato è autorizzato a riprodurre lo stemma del Comune di San Vito su tutti i materiali promozionali dell'iniziativa per cui è stato ottenuto il patrocinio (inviti, locandine, manifesti, opuscoli, brochure, pubblicazioni, ecc.), secondo le indicazioni grafiche proposte nella richiesta e dalla Giunta autorizzato. È altresì autorizzata la divulgazione attraverso gli organi di stampa (comunicati, articoli di giornale, ecc.).
2. La Giunta verifica i contenuti della bozza di stampa e si riserva di richiedere modifiche all'impostazione grafica.
3. È vietata la riproduzione e l'uso dello stemma comunale per fini commerciali e politici.
4. **La bozza del materiale promozionale su cui comparirà lo stemma comunale dovrà giungere unitamente alla richiesta di patrocinio.**

## Art. 4. Organo competente alla concessione del patrocinio

1. Il patrocinio del Comune è concesso con deliberazione della Giunta Comunale esaminata la richiesta e riscontrata la sussistenza dei requisiti di cui al presente regolamento a seguito di idonea istruttoria su proposta dell'Assessore competente per ambito di attività, per le iniziative, le manifestazioni o gli eventi di cui all'art. 7.



2. La concessione del Patrocinio verrà formalizzata con provvedimento della Giunta Comunale che verrà trasmessa a cura dell'Ufficio Patrimonio, il provvedimento stabilisce anche le condizioni specifiche per l'utilizzo dello stemma comunale.
3. L'Amministrazione comunale dichiarerà la decadenza dal patrocinio senza che il soggetto interessato possa pretendere risarcimenti od indennizzi di sorta, qualora:
  - a. le modalità di svolgimento dell'evento o di comunicazione dello stesso risultino di fatto difformi da quelle indicate nella richiesta di patrocinio e assentite dal Comune, in base ai criteri dettati con la presente Disciplina;
  - b. le modalità di svolgimento dell'evento o di comunicazione dello stesso siano sconvenienti o possano arrecare un danno d'immagine per l'Amministrazione.
  - c. il richiedente apporti modifiche e variazione al programma dell'iniziativa senza aver dato tempestiva comunicazione all'Ente.
4. La revoca del patrocinio concesso verrà disposta con deliberazione di Giunta Comunale è comunicata senza ritardo, a cura dell'Ufficio Patrimonio, attraverso la posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo mail/PEC indicato nella domanda di concessione dal richiedente.

#### **Art. 5. Soggetti beneficiari**

1. Possono beneficiare del Patrocinio comunale soggetti pubblici e privati quali:
  - a. Associazioni, Comitati e Fondazioni senza fine di lucro operanti sul territorio;
  - b. Altri organismi no profit;
  - c. Soggetti pubblici e privati che realizzano attività di interesse per la comunità locale;
  - d. Società di capitali o di persone, per iniziative di carattere divulgativo che non perseguano il fine di lucro, con eccezione di quanto disposto al successivo art. 8.

#### **Art. 6. Oggetto del patrocinio**

1. Il patrocinio è concesso di norma ad iniziative senza fini di lucro, realizzate in tutto o in parte sul territorio comunale, valutate positivamente nei contenuti e negli obiettivi e ritenute meritevoli per la loro finalità, rilevanti per la comunità locale e/o per la promozione e valorizzazione dell'immagine del Comune.
2. Il patrocinio può essere concesso anche ad iniziative realizzate al di fuori dei confini comunali, quando siano finalizzate a promuovere e valorizzare l'immagine, il territorio, lo sviluppo nei settori di interesse comune e la comunità sanvitese.

#### **Art. 7. Criteri per la concessione del patrocinio.**

1. Il patrocinio comunale è concesso, a seguito di istruttoria alle iniziative che soddisfino i seguenti requisiti:
  - a. Apportino un significativo contributo in campo scientifico, culturale, sociale, turistico, economico, informativo e sportivo;
  - b. Contribuiscono alla crescita e alla valorizzazione della Comunità locale, della relativa immagine, del relativo territorio e dei relativi prodotti;
  - c. Siano volte a promuovere l'immagine del Comune di San Vito in ambito locale, regionale, nazionale ed internazionale;
  - d. Siano rilevanti per la comunità locale, in particolare sotto il profilo sociale e/o culturale;



2. **Il patrocinio concesso è riferito alla singola iniziativa** e non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente. Nel caso in cui l'iniziativa debba essere ripetuta ovvero in caso di più iniziative, anche organizzate dal medesimo soggetto, è necessario inoltrare ex novo apposita e distinta richiesta di rilascio patrocinio.
3. La concessione del patrocinio non comporta l'esonero o l'esenzione dagli obblighi tributari che i beneficiari sono tenuti a corrispondere in base alle leggi, regolamenti e alle disposizioni dell'amministrazione comunale fatte salve le agevolazioni eventualmente previste dalle vigenti disposizioni legislative o regolamentari, a favore di enti pubblici territoriali, associazioni, fondazioni e organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
4. Fatte salve le eventuali agevolazioni connesse al rilascio del patrocinio, previste in altri regolamenti comunali, **la concessione del patrocinio non comporta, inoltre, la messa a disposizione gratuita di strutture, beni mobili o servizi di pertinenza dell'Ente** né comporta la partecipazione del Comune alle spese di organizzazione dell'iniziativa patrocinata. Pertanto, eventuali altri interventi da parte del Comune che l'organizzatore dell'iniziativa ritenesse funzionali o necessari alla realizzazione dell'evento, dovranno essere oggetto di autonoma e separata richiesta da inoltrarsi al servizio comunale di volta in volta competente.

#### **Art. 8. Concessione dei patrocini in casi eccezionali**

1. Il Patrocinio del Comune di San Vito potrà essere concesso in deroga a quanto stabilito dai precedenti articoli dall'Amministrazione Comunale, in presenza di situazioni eccezionali, anche ad iniziative con profili commerciali e lucrativi solo quando le stesse risultino di particolare rilevanza per la comunità locale e siano comunque finalizzate a porre in evidenza in termini positivi l'immagine del Comune. Potranno inoltre essere patrocinate iniziative con profili commerciali, che soddisfino i requisiti di cui al precedente art. 7, i cui proventi siano devoluti, interamente o comunque in misura prevalente, a scopi benefici.
2. In tali casi, l'istanza di concessione del patrocinio dovrà contenere allegata una dettagliata relazione che illustri i vantaggi derivanti all'amministrazione e alla comunità locale dall'associazione dell'immagine dell'ente all'iniziativa patrocinata e/o dia conto della destinazione a scopo benefico dei proventi connessi all'iniziativa su una o più delle seguenti condizioni:
  - a. Devoluzione di fondi in beneficenza, con l'esatta indicazione delle quote destinate in beneficenza e dei soggetti beneficiari e la dichiarazione che attesti l'impegno a presentare la certificazione dell'avvenuto versamento;
  - b. Realizzazione di interventi a favore del Comune o dei cittadini, con l'esatta descrizione dell'intervento e l'indicazione della sua valorizzazione economica;
  - c. Iniziative che, oltre a portare alto valore di immagine e di promozione del paese, producano un indotto economico complessivamente rilevante per il Comune;
  - d. Caratterizzate dalla collaborazione con istituti di ricerca o di studio, organismi culturali e sportivi, istituzioni pubbliche;
  - e. Che prevedono il coinvolgimento di esperti o personalità di rilievo nell'ambito di attività sociali, culturali, educative, sportive, scientifiche, turistiche ed economiche.

#### **Art. 9. Limiti alla concessione dei patrocini**

1. Non potranno essere ammesse ai fini della valutazione per la concessione di patrocinio le istanze relative a iniziative e manifestazioni:





- a. Promosse da partiti, movimenti politici e/o da organizzazioni, comunque denominate, che rappresentino specifiche categorie o forze sociali, ad esclusivo fine di propaganda o proselitismo, o per finanziamento della propria struttura organizzativa;
- b. Non coerenti con le finalità istituzionali del Comune di San Vito;
- c. Già concluse o avviate al momento della presentazione dell'istanza.

## Art. 10. Modalità e tempi di presentazione delle domande

1. La richiesta per la concessione del Patrocinio, indirizzata al Comune, deve essere presentata di norma almeno 30 giorni prima della realizzazione dell'iniziativa, attraverso lo Sportello Telematico Polifunzionale del Comune o **sul modello appositamente predisposto** reperibile sul sito istituzionale del Comune<sup>1</sup> e completa dei documenti di cui ai commi successivi.
2. La richiesta, sottoscritta dal legale rappresentante o dal soggetto privato richiedente, deve contenere tutti gli elementi utili per consentire all'Amministrazione di valutarne l'ammissibilità. In particolare deve riportare:
  - a. Le generalità, sede, numero di codice fiscale ed eventuale partita IVA del legale rappresentante e/o del soggetto richiedente;
  - b. Copia del documento di identità del sottoscrittore;
  - c. La descrizione dell'iniziativa per la quale si chiede il patrocinio, nella quale siano messe in evidenza natura, contenuti, finalità, tempi, luoghi, modalità di svolgimento dell'iniziativa e quant'altro necessario alla corretta definizione dell'iniziativa;
  - d. I destinatari dell'iniziativa;
  - e. La dichiarazione se trattasi di iniziativa con finalità lucrativa o non lucrativa;
  - f. I prezzi per l'accesso alla manifestazione da parte degli spettatori o la dichiarazione che trattasi di manifestazione ad accesso gratuito;
  - g. Il prezzo di eventuali ticket per la consumazione di prodotti in occasione di sagre, feste etc. con l'impegno a rendicontare l'esatto numero di ticket venduti;
  - h. L'indicazione dei principali strumenti comunicativi utilizzati per la pubblicizzazione dell'iniziativa, con l'impegno al rispetto delle caratteristiche grafiche dello Stemma comunale;
  - i. L'indicazione di altri eventuali soggetti pubblici e privati cui è stato chiesto o si intende chiedere il patrocinio o la sponsorizzazione dell'iniziativa;
  - j. La dichiarazione comprovante di essere in regola con tutte le autorizzazioni, licenze e/o concessioni previste per legge;
  - k. L'indicazione dettagliata degli estremi identificativi dell'organizzazione specializzata a cui eventualmente sia stata affidata la gestione dell'iniziativa;
  - l. L'impegno a comunicare tempestivamente ogni modifica o variazione al programma dell'iniziativa ai fini della concessione del patrocinio comunale, intervenuta dopo la presentazione della domanda;
  - m. Lo statuto e/o l'atto costitutivo dell'associazione richiedente o, nel caso di società, il certificato della camera di commercio; nel caso in cui tale documentazione sia già in possesso

<sup>1</sup> Si indica il percorso da seguire dall'home page del sito istituzionale: [www.comune.sanvito.ca.it](http://www.comune.sanvito.ca.it)

1. Scegliere "Sportello Telematico Polifunzionale";
2. Scegliere "Tempo libero, sport e cultura";
3. Scegliere "Chiedere la concessione del patrocinio"

Qualora la richiesta venga presentata per via telematica tramite autenticazione con SPID o CNS/CIE non sarà necessario sottoscrivere la domanda e allegare il documento di riconoscimento.



del Comune di San Vito, dichiarazione che l'Ente è già in possesso della documentazione e che non è intervenuta alcuna variazione;

- n. Ogni altra documentazione, ritenuta utile all'organizzatore idonea ad illustrare e definire al meglio l'iniziativa;
  - o. In presenza di iniziative con scopo di lucro, informazioni comprovanti una o più delle condizioni indicate al precedente art. 8.
3. In caso di ritardo nella presentazione delle richieste rispetto ai termini sopra indicati **non viene garantita la conclusione in tempo utile del procedimento** di rilascio del patrocinio.
  4. Le istanze dovranno essere accompagnate da una relazione che illustri in maniera esauriente l'iniziativa oggetto dell'istanza con indicazione del programma e delle relative modalità di svolgimento. La relazione dovrà evidenziare le finalità dell'iniziativa e dovrà descrivere l'impatto che la stessa può avere sulla comunità locale e in altri contesti.
  5. Qualora l'istanza abbia ad oggetto iniziative con profili commerciali o lucrativi, rientranti nei casi eccezionali di cui al precedente art. 8, la relazione dovrà evidenziare i vantaggi per l'amministrazione e per la collettività derivanti dal sostegno morale all'iniziativa e/o dovrà indicare la destinazione a scopi benefici dei proventi connessi all'iniziativa.
  6. Unitamente alla domanda dovrà essere presentata la bozza di tutto il materiale destinato alla pubblicizzazione dell'iniziativa. Lo stesso dovrà essere esaminato dall'amministrazione prima della stampa definitiva e della relativa diffusione. ***L'apposizione dello stemma del Comune di San Vito sul materiale pubblicitario è consentita solo in caso di concessione del Patrocinio.*** L'utilizzo improprio dello stemma del comune comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 14 del presente regolamento.
  7. Verificata la completezza dell'istanza e dei documenti allegati, qualora si ritenga necessario ai fini della valutazione dell'istanza potranno essere richiesti chiarimenti e/o documentazione integrativa. Se anche a seguito di richiesta di integrazioni l'istanza dovesse risultare incompleta la stessa verrà ritenuta inammissibile e pertanto verrà rigettata.
  8. La valutazione della richiesta, da parte della Giunta Comunale, verrà effettuata solo in presenza della documentazione completa.
  9. Qualora la domanda risulti irregolare o la documentazione incompleta si procederà ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 e s.m.i.
  10. Il procedimento deve concludersi entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

### **Art. 11. Obblighi conseguenti alla concessione del patrocinio**

1. La concessione del patrocinio obbliga il beneficiario ad utilizzare lo stemma del comune, esponendolo **in massima evidenza**, lo stemma comunale dovrà essere di dimensioni uguali o maggiori degli altri loghi presenti, posizionato in prima posizione e potrà essere preceduto, se presenti, solo dagli stemmi istituzionali della Repubblica e della regione Sardegna, in tutti gli strumenti comunicativi dell'iniziativa patrocinata al fine di dare la massima evidenza al sostegno dell'Amministrazione.
2. Il provvedimento di concessione del patrocinio può stabilire anche condizioni specifiche per l'utilizzo dello stemma del comune in relazione all'iniziativa patrocinata e può stabilire che lo stesso sia affiancato da altri loghi connessi ad altre iniziative dell'Ente.
3. Per le iniziative e manifestazioni patrocinate dal Comune e sostenute economicamente da istituti di credito, fondazioni o imprese private, è ammessa la citazione dei diversi sponsor in tutte le forme di pubblicità adottate, a condizione che la circostanza sia menzionata nell'istanza di



concessione e che la scritta appaia al fondo del messaggio pubblicitario con caratteri di minore evidenza.

4. Il beneficiario, a conclusione dell'iniziativa, dovrà presentare all'amministrazione comunale, una relazione dalla quale dovrà emergere, in particolare, la ricaduta dell'evento sulla città e gli eventuali vantaggi per i cittadini e per l'Amministrazione stessa.

### **Art. 12. Oneri fiscali e tributari**

1. La concessione del patrocinio non costituisce esonero o esenzione dagli obblighi tributari, fiscali, e amministrativi che i beneficiari sono tenuti a corrispondere in base alle leggi, ai regolamenti ed alle disposizioni dell'amministrazione comunale. Per la misura dell'imposta di pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni si rinvia alla normativa nazionale e regolamentare vigente tempo per tempo in materia.

### **Art. 13. Autorizzazioni**

1. La concessione del patrocinio da parte del Comune non sostituisce eventuali autorizzazioni concessioni o nulla osta necessari per la realizzazione della manifestazione.
2. È onere dell'organizzatore pertanto acquisire tramite gli uffici competenti, a propria cura e spese e con congruo anticipo rispetto alla data della manifestazione, tutte le autorizzazioni, licenze, concessioni, permessi e/o nullaosta previsti dalla normativa vigente e comunque indispensabili allo svolgimento dell'iniziativa.
3. La manifestazione patrocinata dal Comune dovrà pertanto svolgersi nel rispetto di tutte le condizioni contenute nei suddetti provvedimenti autorizzativi e/o concessori.
4. La mancata acquisizione dei provvedimenti autorizzativi necessari costituisce causa ostativa alla realizzazione dell'evento.

### **Art. 14. Sanzioni**

1. Qualora il Patrocinio o lo stemma del Comune di San Vito vengano utilizzati impropriamente, in assenza di provvedimento di concessione, oppure in violazione alle disposizioni di cui alla presente Disciplina, l'Amministrazione Comunale si riserva di agire in giudizio per la tutela della propria immagine con richiesta di risarcimenti dei danni eventualmente subiti.
2. L'utilizzo della dicitura "Con il Patrocinio del Comune di San Vito" e/o dello stemma del Comune di San Vito per pubblicizzare iniziative non patrocinate dall'Ente, come pure la violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento, sono puniti con la sanzione pecuniaria da un minimo €. 25,00 (venticinque/00) ad un massimo di €. 500,00 (cinquecento/00) Art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii..

### **Art. 15. Disposizioni finali**

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere efficacia gli articoli 25 e 26 del "Regolamento comunale per la concessione di contributi e benefici economici a soggetti pubblici e privati" approvato con Delibera di C.C. n.24 del 21.06.2012 e tutte le altre disposizioni regolamentari con esso incompatibili.



2. Tutti i dati acquisiti, in virtù del presente regolamento, saranno trattati in conformità alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii. e RGPD-Regolamento Europeo 2016/679).
3. Il presente Regolamento viene pubblicato sul sito ufficiale del Comune di San Vito.

### **Art. 16. Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione.